



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Francesco Alicino, Federica Botti (a cura di), *I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 426.

Il volume, curato da Francesco Alicino e Federica Botti, raccoglie i lavori svolti nell'ambito del Progetto di Ricerca di Rilevanza Nazionale (PRIN) su "*Libertà religiosa e diritti umani in Africa*", diretto dal prof. Francesco Onida dell'Università di Firenze, e che ha visto la partecipazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna, e dell'Università LUM Jean Monnet. L'introduzione è affidata ad un'appassionata relazione del prof. Raffaele Coppola, mentre il testo si articola principalmente in due sezioni, l'una intitolata "*Principio di eguaglianza e diritto alla differenza: dall'Europa all'Africa*", l'altra "*I diritti di libertà religiosa: dall'Africa all'Europa*", con l'aggiunta di un'ulteriore parte dedicata ad alcune interessanti comunicazioni aventi ad oggetto: "*I diritti di libertà religiosa e il fenomeno immigratorio*".

Tutte le tematiche vengono dagli A. trattate con attenzione e sensibilità, e pongono in evidenza grandi questioni che meritano, senza dubbio, una risposta convinta, dalla quale il giurista non può fuggire, se non al prezzo di una radicale dissociazione da quelle che sono le reali esigenze dei nuovi contesti sociali, così sommessamente rinunciando al suo fondamentale ruolo di sviluppatore degli strumenti organizzativi della comunità.

Difatti, come bene sottolinea Nicola Colaiani, nell'ambito del suo contributo dal titolo "*Tra eguaglianza e differenza: i diritti cultural-religiosi*", la «società italiana ed europea è destinata... a diventare sempre più una società interetnica, interculturale e interreligiosa» (p. 11), e le diverse culture rappresentano delle «cornici» identitarie «con cui gli uomini conferiscono senso alla propria esistenza e al mondo sociale» (p. 13). Con la

conseguenza che questi elementi non possono essere soppesati, né riscontrare indifferenza da parte degli ordinamenti giuridici, che spesso reagiscono ponendo una falsa alternativa tra «inclusione coatta o esclusione obbligatoria» (p. 22), che nei fatti comporta il mancato riconoscimento della differenza culturale.

Un percorso, quello dell'integrazione identitaria, che presenta delle chiare difficoltà ed una tempistica che è il risultato di una lenta sedimentazione, ma che di certo può realizzarsi tramite una fusione culturale che non miri alla cancellazione delle alterità. Un esempio positivo in questo senso, è dato, secondo Luciano Zannotti, che figura nel volume con un contributo dal titolo "*La Chiesa in Africa e in Europa*", dal processo di «inculturazione» svolto dalla Chiesa cattolica in Africa, che riflette la sintesi dell'incontro tra «una determinata cultura e il messaggio cristiano» (p. 40).

Va da sé che un'integrazione equilibrata non ha maestri e discendenti definiti, ma è logico prefigurarsi una situazione che vede una continua inversione dei ruoli, per un reciproco e produttivo arricchimento. E soprattutto, occorre abbandonare i luoghi comuni che vedono la cultura giuridica europea sempre e comunque più progredita rispetto a quella dei Paesi africani, e il contributo di Francesco Onida, dal titolo "*Uguaglianza e libertà di sesso e matrimonio nell'ordinamento sudafricano*", sul punto risulta davvero emblematico. L'A. offre, ad esempio, una lettura del diritto al matrimonio omosessuale, sviluppando quelle questioni prima di principio e poi giuridiche considerate dalla Corte costituzionale sudafricana a fondamento dell'esistenza di questo diritto, che ne evidenziano un concetto di eguaglianza e di non discriminazione assai evoluto. La Corte costituzionale di questo Paese, infatti, pone «in luce un elemento inizialmente non considerato ma che invece va sempre più apparendo come il vero principio determinante,

vale a dire l'elemento volontaristico» (pp. 51-52). Non solo riguardo l'effettiva possibilità riconosciuta agli omosessuali di poter scegliere se sposarsi o meno, ma anche in relazione all'essenza stessa del matrimonio. Il punto centrale «sta nel decidere se il matrimonio (civile) debba essere concepito essenzialmente come unione materiale di corpi in funzione della riproduzione – concezione religiosa, cattolica specialmente – o invece come unione soprattutto spirituale di affetti e sesso, nel qual caso sarà determinante e rivelatrice la volontà unita alla durata» (p. 53). Determinati diritti, seppure avvertati dalle ragioni e dagli interessi di una maggioranza tradizionalista, non possono essere negati, ed il ruolo della Costituzione è «garantire che il giusto maggior peso della volontà della maggioranza non si trasformi in dittatura della maggioranza stessa, come avverrebbe se essa fosse... in grado... di impedire la realizzazione delle autonome aspirazioni delle minoranze (cosa che oggi viene correttamente riconosciuta come “discriminazione”)» (p. 56), e che però la gran parte degli Stati moderni europei, nonostante la tradizione costituzionalista, ancora stenta a comprendere in maniera esaustiva.

Difetto di comprensione che, a voler essere più pungenti, è quasi sempre dettato da scelte di opportunità politica, e bene fa Federica Botti, nel suo intervento dal titolo *“Oltre i culti ammessi. Prime note sulla gestione giuridica del pluralismo religioso nella legislazione coloniale italiana”*, a ricordare che durante «il colonialismo il diritto italiano dovette gestire rapporti poligamici, rapporti di diritto ereditario, successorio e di diritto di famiglia, che a tutt'oggi trovano il loro fondamento in consolidate norme religiose islamiche e, per alcuni di questi, anche ebraiche. Al di là della poligamia che comunque non trova alcun riscontro nell'ordinamento italiano, si tratta di problematiche che nel diritto positivo italiano trovano una loro soluzione nel diritto civile che può

certamente misurarsi – nell'ambito di un dibattito privo di preconcetti – con le istanze che caratterizzano i diritti religiosi» (p. 182). Si evidenzia così l'importanza della propensione al dialogo e dell'approccio costruttivo alla problematica, ponendo invece oggi il nostro Stato, a tutela dei tradizionalismi, una barriera istituzionale verso il mondo musulmano, e le altre minoranze etniche e religiose. Sul punto è molto interessante l'intervento di Eva Pfösl dal titolo *“Muslim integration in Italy”*.

Questo approccio politico che comporta una chiusura di fatto, quindi come sottolinea Simona Attolino nel suo intervento dal titolo *“Dialogo, tolleranza e libertà religiosa in Nigeria”*, è presente in maniera esponenziale in Nigeria dove, si dice, il «problema storico delle politiche nigeriane è sempre consistito... nella difficoltà di sintesi della diversità in uguaglianza, della eterogeneità in omogeneità e del pluralismo in unità» (p. 328).

Non è semplice sviluppare percorsi equilibrati per una corretta fusione delle culture, così come può risultare arduo separare le legittime differenze da riconoscere ed integrare, da aspetti incompatibili con un dato ordinamento giuridico, che se accordati come differenza giuridicamente rilevante si trasformerebbero in una discriminazione per tutti gli altri. Tuttavia comprendere la *ratio* delle richieste identitarie, e quindi, ad esempio, che la poligamia rappresenti «una questione di libertà religiosa» (come affermato da Claudio D'Amato nella sua comunicazione, dal titolo *“Il fenomeno della poligamia in Africa: la legislazione nei Paesi islamici nordafricani e il caso della Tunisia”*, a p. 354), oppure che i minareti sono qualcosa di più profondo di una mera «rivindicazione di potere politico religioso» (come giustamente rilevato da Gaetano Marzulli nella sua comunicazione dal titolo *“Il caso dei minareti: la libertà religiosa delle minoranze e le derive maggioritarie della democrazia*

diretta nel “modello consensuale” elvetico”, p. 367), servirebbe a noi tutti, giuristi e non, per creare la base per lo sviluppo di un dialogo integrativo e per la costruzione di una società interculturale.

Fabio Falanga

Dariusch Atigetchi, *Islam e bioetica*, Armando Editore, Roma, 2009.

Il saggio di Dariusch Atigetchi propone e unisce la riflessione su due tematiche importanti, Islam e Bioetica, senza però avere l'obiettivo di circoscrivere i due termini, in quanto l'Islam viene trattato solo in relazione alle tematiche della bioetica. L'attualità delle tematiche trattate rende il saggio di particolare interesse, soprattutto rispetto alle “questioni islamiche”, che sempre più spesso si affacciano nella vita sociale con una certa forza anche mediatica.

L'analisi svolta dall'Autore è stimolante sia per il dettagliato e rigoroso esame della legislazione, anche a livello comparatistico, sia per l'ampio spazio lasciato a valutazioni più profonde, quali il legame esistente tra i temi della bioetica e il valore fondamentale che può avere l'esperienza umana, unitamente alla dignità dell'uomo.

Il testo, scritto in modo semplice e chiaro, fornisce delucidazioni necessarie per tutti coloro che hanno rapporti con il mondo islamico (giuristi, operatori sanitari, operatori sociali, autorità politiche, autorità amministrative, insegnanti e studiosi), ma anche per tutti coloro che sono fortemente interessati alle tematiche della bioetica intrecciate ai mutamenti della nostra società, ormai multiculturale.

Il volume, in maniera puntuale e specifica, affronta problematiche connesse alle nuove tecnologie bio-mediche nel mondo islamico, offrendo una riflessione sotto molteplici punti di vista: giuridico, religioso, sociologico.

Il libro è suddiviso in undici sezioni.

Ad una breve introduzione al diritto musulmano, ed in particolare alla sua declinazione rispetto al rapporto bioetica, politica, società, fa seguito una interessantissima parte sull'etica medica.

In questa sezione risulta di particolare interesse la digressione su quello che è il ruolo del medico nella storia della civilizzazione islamica, considerato uno strumento della compassione divina, che tuttavia “*prima che un buon medico..., dovrebbe essere un buon musulmano*”, e di conseguenza agire nel rispetto della *Sbari'â* e del Corano (p. 38).

Di particolare interesse risulta la questione relativa al rapporto medico-paziente filtrato dai precetti islamici. Emerge il ruolo molto forte e importante che nel mondo della medicina islamica riveste la figura del medico sia nella fase terapeutica sia in quella di prevenzione. Al medico viene riconosciuta una sorta di superiorità nel rapporto con il malato, poiché forte di un livello intellettuale acquisito, che contrasta spesso con la carenza culturale piuttosto diffusa in molti Paesi arabi e musulmani.

Viene in evidenza una specifica caratteristica della “medicina islamica”, ossia il principio di “beneficio pubblico”, in base al quale il medico assume una nuova connotazione di responsabilità nei confronti di tutta la società e non solo del malato. Egli deve, infatti, possedere requisiti quali competenza scientifica e alta moralità, qualità raggiungibili con lo studio, ma anche con l'applicazione dei principi contenuti nel Corano e nella Sunna. Si tratta in sostanza dell'etica medica, di cui il mondo musulmano non parla mai in maniera esplicita, poiché già contenuta, di per sé, in quelli che sono i precetti religiosi.

Il medico, quindi, agisce nell'interesse del paziente e della comunità; laddove si verifici la necessità di intervenire al di fuori delle prescrizioni della *Sbari'â* egli ha comunque il dovere di perseguire la finalità del beneficio pubblico, prioritario